

**TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

PROCEDIMENTO n. xxx/2023 R.G.E. ORDINANZA

Il giudice dell'esecuzione, dott. Federica D'Auria,

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata; sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28.11.2024;

ritenuto che non sussistono ragioni che giustificano la sospensione della procedura esecutiva come sollecitata dal terzo opponente:

- i motivi di opposizione, come enunciati nel ricorso depositato in data 20.02.2024, consentono senz'altro all'opponente unitamente ai figli di continuare ad abitare l'immobile fino alla pronuncia del decreto di trasferimento, come previsto dall'art.560 comma 3 cpc, rappresentando costoro il nucleo familiare del debitore: la circostanza che costoro non siano formalmente "conviventi" con il debitore non osta al loro diritto di abitazione in quanto tale diritto discende pur sempre dal possesso che il debitore-proprietario vanta sull'immobile adibito ad abitazione della famiglia, e gli accordi di separazione da cui il diritto di abitazione promana sono stati omologati dal Tribunale in data 2 maggio 2017 e regolarmente trascritti in data 21.3.2023, anteriormente alla trascrizione del pignoramento;

- i motivi di opposizione non sono invece ostativi alla vendita forzata, giacché l'iscrizione ipotecaria operata dal creditore sulla piena proprietà anteriormente alla trascrizione dell'accordo contenente assegnazione della casa coniugale gli consente senz'altro di instare per la vendita dell'immobile come libero;

ritenuto pertanto che debba essere in questa sede autorizzata la vendita, come da separata ordinanza emessa in pari data, da allegarsi alla presente;

osservato infine che nessuna indennità di occupazione deve essere corrisposta dagli occupanti – come ipotizzato dal custode - i quali, costituendo il nucleo familiare del debitore con un titolo per l'abitazione avente data certa e trascrizione anteriore al pignoramento, abitano l'immobile a titolo gratuito alla stregua di quanto previsto dall'art. 560 comma 3 cpc;

del resto nessuna istanza in tal senso è stata formulata in giudizio dal creditore procedente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva come richiesta dalla terza opponente e la condanna al pagamento delle spese di lite della presente fase, liquidate in

€ 1.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Dispone procedersi alla vendita dell'immobile pignorato, come da separata ordinanza emessa in pari data da allegarsi al presente provvedimento.

Assegna termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc, o altri se previsti, ridotti della metà

Si comunichi a cura della cancelleria Napoli, 02/12/2024

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Federica D'Auria